

## PROCEDURA DI COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

### 1. Premessa

La presente "Procedura" (di seguito "Procedura"), approvata dal Consiglio di Amministrazione di Panariagroup nella riunione del 25/3/2011, è redatta in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "T.U.F.") e nella Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1998 (di seguito "Regolamento") in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate. La Procedura tiene conto altresì delle indicazioni della "Guida per l'informazione al mercato" (di seguito "Guida"), predisposta dal Forum Ref sull'informativa societaria, contenente i principi di corretta informazione del mercato nonché del Codice di autodisciplina delle società quotate (di seguito "Codice"). La Procedura entra in vigore con effetto 25/3/2011.

La presente Procedura definisce le modalità e i termini:

- della comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (di seguito "Emittenti") o di strumenti finanziari per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Stato dell'Unione Europea, come individuati dall'art. 180 del T.U.F. (di seguito "Strumenti Finanziari"), che riguardano direttamente gli Emittenti, le loro controllate e gli Strumenti Finanziari;
- di comunicazione delle informazioni privilegiate che le società controllate non Emittenti forniscono all'Emittente ai fini dell'adempimento delle disposizioni sulle materie oggetto della Procedura.

La Procedura è collegata a quelle relative alla "Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in panariagroup" nonché alla "Procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse da panariagroup o altri strumenti finanziari ad esse collegati ("Procedura internal dealing")".

## **2. Informazioni da fornire al mercato**

La normativa vigente in materia di informazione societaria impone agli Emittenti e ai soggetti che li controllano di comunicare all'organo di controllo (Consob), all'organo di gestione dei mercati regolamentati in cui gli strumenti finanziari da essi emessi sono quotati (Borsa Italiana SpA) e al pubblico le informazioni privilegiate che riguardano direttamente l'Emittente, gli Strumenti Finanziari e le società controllate (v. punto 2.1) perché la conoscenza e l'apprezzamento di dette informazioni può incidere sui processi valutativi degli strumenti finanziari, quindi sul relativo livello della loro domanda e offerta. *(n.d.r., le modifiche sono volte a recepire più fedelmente il testo dell'art. 114 TUF)*

Gli obblighi di comunicazione sono ottemperati quando il pubblico è informato senza indugio del verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, che, se resi pubblici, potrebbero influire in modo sensibile sul prezzo degli Strumenti Finanziari.

L'informazione è qualificata come privilegiata quando:

- ha "carattere preciso" e cioè;
- ◆ si riferisce "ad un complesso di circostanze esistente" o "a un evento verificatosi" ovvero a "un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza" o "a un evento che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà". Allo scopo di evitare fenomeni di asimmetria informativa, è quindi affermato nell'ambito dell'informazione societaria il principio della

prevalenza della sostanza sulla forma, in modo da annullare il lasso di tempo in cui gli insider che dispongono di una notizia price sensitive non ancora resa pubblica possono trarne vantaggio in via esclusiva prima che essa venga diffusa in attesa della formalizzazione dell'atto cui si riferisce;

- ◆ possiede un grado di specificità tale da consentire di valutare in maniera concludente l'effetto di detti eventi o complessi di circostanze "sui prezzi degli strumenti finanziari"; e - se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari e cioè, presumibilmente, un investitore ragionevole la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Ai fini dell'informativa al mercato, è altresì necessario che l'informazione privilegiata possa essere riferibile e cioè giuridicamente imputabile all'Emittente o alle sue società controllate; essa deve cioè riguardare circostanze o eventi, sebbene non ancora formalizzati, per i quali è stato concluso il relativo iter decisionale o di accertamento secondo i procedimenti previsti dalle disposizioni normative, regolamentari e legali applicabili e dalle regole di *corporate governance* proprie dell'Emittente (v. punto 2.5). Relativamente alle informazioni privilegiate comunicate all'Emittente da terzi (a esempio, la notifica di un provvedimento sanzionatorio oppure le dimissioni di un *top manager*), esse si considerano riferibili all'Emittente (o a sue controllate) solo a conclusione dell'iter accertativo interno da parte dell'Emittente (v. punto 2.5).

La comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate deve possedere i requisiti di materialità, chiarezza, omogeneità, simmetria informativa, coerenza e tempestività.

## **2.1 Materialità**

È affidata alla sensibilità del management di Panariagroup e delle società del Gruppo, che agisce sulla base di principi di correttezza e buona fede, l'individuazione degli eventi, dei complessi di circostanze e dei dati che, incidendo direttamente o indirettamente sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Panariagroup o sul suo assetto partecipativo, possono influire in modo sensibile sul prezzo degli Strumenti Finanziari, e che pertanto sono considerati "informazioni privilegiate".

In base a quanto sopra (v. punto 2), costituiscono informazione privilegiata:

- eventi e complessi di circostanze che consentono di presupporre non solo che l'evento sia avvenuto ma anche che sussista la ragionevole previsione e aspettativa che esso possa accadere;
- situazioni certe ovvero che in base a una valutazione preventiva possano ritenersi ragionevolmente verificabili; non sono privilegiate le informazioni relative ad accadimenti futuri e incerti e a valutazioni basate su convinzioni soggettive o su elaborazioni teoriche;
- modifiche significative alle informazioni privilegiate già rese note al mercato; eventi e circostanze non ancora di pubblico dominio, ovvero non ancora resi noti al pubblico, dotati di "price sensibility" ovvero della capacità di condizionare le scelte di investimento di un investitore ragionevole;
- oltre alle "corporate information" relative alla situazione economica e patrimoniale dell'Emittente e alle vicende organizzative interne quali avvicendamenti intervenuti nel top e senior management, anche eventuali conseguenze di eventi esterni quali l'emanazione di provvedimenti amministrativi a favore o a scapito dell'Emittente o di una sua controllata o di nuove disposizioni che possano incidere sulla negoziazione dei suoi strumenti finanziari<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La Guida, nel commento al principio n. 2 "Informazioni idonee a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati", fornisce "un elenco, non esaustivo, di eventi che - normalmente, in funzione della loro natura e dimensione - più frequentemente potrebbero configurarsi come rilevanti (la Guida, non ancora aggiornata rispetto alla nuova disciplina normativa, fa riferimento agli "eventi rilevanti" e non alle "informazioni privilegiate"):

1. ingresso in, o ritiro da, un settore di business;
2. dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o di sindaci;
3. acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
4. rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
5. operazioni sul capitale o emissione di warrant;
6. emissione di obbligazioni e altri titoli di debito;
7. modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
8. perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
9. operazioni di fusione o scissione;
10. conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi;
11. conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
12. controversie legali;
13. cambiamenti nel personale strategico della società;
14. operazioni sulle azioni proprie;
15. presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
16. richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
17. operazioni con parti correlate.

In ogni caso sono da considerare eventi rilevanti il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio."- omissis - "Con riguardo alle operazioni per le quali rilevano tanto la deliberazione dell'organo amministrativo quanto quella successiva dell'organo assembleare competente (ad esempio le operazioni indicate ai punti 5, 6, 7, 9, 14, 16) l'informazione

Le modalità di rappresentazione e il contenuto minimo dell'informazione da fornire al mercato in relazione agli eventi societari più rilevanti e ricorrenti, individuati nella Sezione IA.2.17 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati della Borsa Italiana<sup>2</sup> riguardano:

- approvazione dei dati contabili di periodo e giudizi della società di revisione;
- dati previsionali o obiettivi quantitativi;
- nomina o dimissioni di componenti gli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave;
- acquisizioni/cessioni;
- aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni anche convertibili;
- operazioni su azioni proprie;
- fusioni/scissioni.

---

prevista dal presente principio deve intendersi riferita ad entrambi i momenti del procedimento. Ciò vale in modo particolare nel caso in cui le determinazioni dell'assemblea si discostino dalle proposte dell'organo consiliare."

Il CESR ha individuato i seguenti ulteriori eventi quali oggetto di disclosure:

- riduzione del valore degli immobili; distruzione fisica di merci non assicurate;
- decremento o incremento nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;
- introduzione di processi o produzioni innovativi; insorgere di responsabilità o di cause per danni ambientali; rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti;
- mutamenti nel risultato di esercizio o nelle perdite attese.

Sempre a titolo esemplificativo, non costituiscono informazione privilegiata:

le informazioni con valenza meramente promozionale quali: 1) la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di nuovi prodotti senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali; 2) l'annuncio di generici accordi di partnership o commerciali; 3) la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi;

gli eventi che in base a valutazioni di natura probabilistica e prudenziale non hanno requisiti tali da far ragionevolmente prevedere che si verificheranno;

eventi i cui aspetti qualificanti non sono ancora definiti. Qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità delle citate informazioni ad influenzare sensibilmente l'andamento delle quotazioni, gli emittenti ed i soggetti che li controllano debbano in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione privilegiata provvedere alla sua diffusione. Non è ammesso diffondere informazioni che per la loro incompletezza impediscano al mercato di apprezzare gli effetti dell'evento sul prezzo degli Strumenti Finanziari.

Eventi quali le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l'approvazione di progetti, le trattative e ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di un'operazione **sono oggetto** di comunicazione se si è in presenza congiuntamente di: a. segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l'adozione di procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni relative agli eventi in questione, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi sia venuto a conoscenza di tali informazioni; b. fondati motivi per presumere un esito positivo delle operazioni di cui tali eventi costituiscono fasi iniziali o intermedie. Nella comunicazione si avrà cura di evidenziare l'incertezza sull'esito finale degli eventi.

<sup>2</sup> Le Istruzioni al Regolamento di Borsa all'art. 6 della Sez. IA.2.10 dispongono che gli Emittenti rientranti nell'indice S&P/MIB devono procedere all'invio contestuale dei comunicati stampa in lingua italiana e inglese.

Ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del T.U.F. (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) "Gli atti e le comunicazioni delle società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero."

## 2.2 Chiarezza

L'informazione privilegiata è diffusa mediante comunicato stampa che contiene gli elementi idonei a consentire la valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti.

L'informativa contiene gli elementi necessari per garantire la compiuta e corretta rappresentazione delle connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'evento o del complesso di circostanze cui si riferisce l'informazione privilegiata stessa<sup>3</sup>.

Quando l'oggetto dell'informativa riguarda attività svolte congiuntamente con soggetti esterni al Gruppo, è specificata per ciascuna grandezza rilevante indicata nell'informativa la quota di spettanza dell'Emittente.

L'Emittente è inoltre tenuto a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note.

In presenza di informazioni privilegiate precedentemente diffuse, il comunicato è strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante

---

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo, l'informativa riguardante gli acquisti/cessioni di beni, comprese le partecipazioni, le aziende e i rami di azienda, comprende:

- l'individuazione compiuta del bene compravenduto;
- il prezzo pattuito (salvo non vi siano formali vincoli di riservatezza assunti con la controparte) con l'indicazione della posizione finanziaria netta della società o ramo d'azienda acquisito/ceduto;
- i termini di pagamento/incasso quando difforni dalla prassi;
- le garanzie ricevute/rilasciate;
- l'esistenza di diritti di call e di put e le loro caratteristiche;
- le condizioni cui è subordinata l'efficacia del contratto (autorizzazioni delle Autorità competenti, due diligence, etc.)

adeguati aggiornamenti e collegamenti con le informazioni privilegiate precedentemente diffuse.

La diffusione delle informazioni privilegiate avviene in modo da evitare commistioni con attività di marketing, al fine di assicurare al pubblico il pieno discernimento tra le informazioni inerenti la valutazione dell'Emittente e degli Strumenti Finanziari e quelle inerenti i suoi prodotti e servizi.

### **2.3 Simmetria informativa**

La comunicazione al pubblico è eseguita in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli Emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato, nel rispetto del principio della simmetria informativa e del divieto di informazione selettiva (v. art. 114, comma 4, T.U.F.). La simmetria informativa assume specifica rilevanza quando:

- nel corso di incontri con giornalisti, analisti e investitori istituzionali sono divulgate informazioni non rese pubbliche in precedenza (v. punto 4);
- le società del Gruppo effettuano operazioni che possono avere riflessi sul prezzo degli Strumenti Finanziari emessi da Panariagroup;
- possa presumersi che le persone in possesso di informazioni privilegiate non rispetteranno gli obblighi di riservatezza e sussistano fondati motivi sulla conclusione delle operazioni cui esse si riferiscono (v. punto 2.2);
- gli Emittenti, i soggetti che li controllano o i soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto, comunicano nel normale esercizio della loro attività informazioni privilegiate ad un terzo non soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale<sup>6</sup>. Non sussiste tale obbligo del rispetto dell'informativa selettiva se l'informativa privilegiata è resa a soggetti terzi che per pattuizioni contrattuali o disposizioni di legge siano tenuti all'obbligo della riservatezza quali: consulenti, relativamente alle materie oggetto di consulenza, autorità pubbliche di vigilanza di settore, banche, agenzie di rating<sup>7</sup>.

Se in presenza di notizie non diffuse dall'Emittente concernenti la sua situazione

patrimoniale, economica o finanziaria, operazioni di finanza straordinaria ad esso relative ovvero l'andamento dei suoi affari (così detti *rumours*), il prezzo degli Strumenti Finanziari varia in misura rilevante<sup>8</sup> rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, l'Emittente o il suo controllante, ove interessato dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio un comunicato con il quale informano il mercato sulla veridicità delle notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa (v. punto 4).

## 2.4 Coerenza

Le informazioni contenute nei comunicati stampa sono coerenti con quelle in precedenza comunicate al pubblico sullo stesso argomento o su materie correlate. Il comunicato contiene gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, in particolare in presenza di ogni rilevante successivo scostamento rispetto ai dati previsionali (qualora la società abbia deciso in merito alla loro diffusione) e agli obiettivi quantitativi sull'andamento della gestione diffusi in precedenza. Gli Emittenti informano senza indugio il pubblico, mediante comunicato stampa, di ogni rilevante scostamento

---

<sup>6</sup> Il principio n. 4 "Informazione in assemblea" della Guida indica: "1. La comunicazione in assemblea di informazioni rilevanti è consentita soltanto se preventivamente esse sono comunicate al mercato. 2. In caso di diffusione involontaria in assemblea di informazioni rilevanti, queste vengono tempestivamente comunicate al mercato. 3. Qualora i soggetti intervenuti in assemblea pongano domande concernenti eventi per i quali non ricorrano le condizioni di applicazione dei Principi n. 2 e 3, gli amministratori possono utilizzare l'espressione "nessun commento" o equivalente."

<sup>7</sup> La Consob al riguardo dispone: "In relazione alla prassi diffusa presso gli emittenti strumenti finanziari quotati di prendere in esame, in occasione di incontri con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dati relativi alle prospettive aziendali, si ritiene utile chiarire, ai fini di una corretta applicazione della normativa in materia, che qualora le delegazioni delle predette organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza, gli emittenti sono tenuti ad osservare il citato art. 68 del RE, mettendo a disposizione del pubblico ogni dato previsionale ed obiettivo quantitativo concernente l'andamento della gestione nonché ogni dato contabile di periodo eventualmente comunicato ai citati rappresentanti."

<sup>8</sup> Si precisa che, come specificato dalla Consob nella Comunicazione n. DEM 6027054 del 28.3.2006, par. 30, "non sussiste uno scostamento rilevante nell'ipotesi in cui le variazioni del prezzo dei titoli quotati risultino in linea con l'andamento del mercato o del settore di appartenenza, ancorché esse comportino un sensibile scostamento dall'ultimo prezzo del giorno precedente

dell'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati previsionali e agli obiettivi quantitativi già diffusi.

Nel commento al principio n. 6 "Informazione previsionale" della Guida è indicato: "È opportuno che le previsioni siano accompagnate dalla chiara indicazione delle principali ipotesi di base che hanno condotto alla loro formulazione e che, tra le ipotesi principali, l'Emittente segnali quelle che riguardano fattori al di fuori del proprio controllo. La formulazione elastica del principio consente all'Emittente di modulare i contenuti in funzione dei diversi contesti informativi (comunicato stampa, relazione trimestrale, prospetti etc.). Nel caso in cui l'informazione riguardi dati previsionali espressi in forma di intervalli di valore è opportuno che gli intervalli non siano di tale ampiezza da inficiare il valore segnaletico dell'informazione."

Anche se non applicabile alla realtà di panariagroup, va comunque tenuto presente che La normativa statunitense applicabile agli Emittenti quotati in un mercato regolamentato statunitense prevede forme di protezione, compreso il risarcimento del danno, a tutela degli azionisti quando non sono conseguiti gli obiettivi quantitativi diffusi in precedenza dalla società; in relazione a ciò, è opportuno evitare la divulgazione di dati previsionali senza indicarne il rischio di conseguimento oppure ricorrere ai cosiddetti "safe harbors" o "forward looking statements" consistenti nell'indicazione di fatti, eventi e circostanze esogeni che possono condizionare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e dei risultati comunicati al pubblico.

## 2.5 Tempestività

L'informativa al mercato è diffusa senza indugio in connessione al verificarsi degli specifici eventi o complessi di circostanze correlati come individuati al punto 2 della Procedura.

In particolare i comunicati stampa sono diffusi:

- nel giorno della riunione del Consiglio di amministrazione relativamente alle delibere sulle operazioni price sensitive, sulle situazioni trimestrali, semestrali e sui preconsuntivi, sulle materie oggetto di approvazione dell'assemblea e sull'esecuzione di fasi rilevanti di operazioni già approvate. Qualora la riunione si tenesse nel pomeriggio, al fine di assicurare la massima diffusione dell'informativa, il comunicato può essere diffuso il giorno seguente, a mercati di quotazione chiusi;
- nel giorno dell'assemblea che delibera sulle materie all'ordine del giorno;
- nel giorno di stipula degli accordi e delle transazioni con terzi o con società del Gruppo. È possibile far riferimento alla sottoscrizione del preliminare d'intesa quando possiede una connotazione di sostanziale definitività e la sua efficacia è subordinata solo al compimento di adempimenti specifici o concordati tra le parti (conclusione di due diligence, approvazione dell'operazione da parte delle Autorità competenti, etc.), del cui esito sarà data comunicazione;
- nel giorno in cui, secondo principi di correttezza e buona fede, sia ragionevole prevedere che si verificherà l'esecuzione dell'operazione price sensitive, pur non essendo stata assunta in una decisione formale;
- nel giorno in cui si tengono incontri tra Panariagroup e giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali nel caso in cui siano fornite informazioni price sensitive non diffuse in precedenza al mercato (v. punto 4);
- nel giorno in cui si verificano variazioni rilevanti nel prezzo delle azioni Panariagroup in controtendenza rispetto al mercato, se il giorno precedente sono state diffuse al pubblico da soggetti non appartenenti al Gruppo informazioni, non rese pubbliche in precedenza da Panariagroup, sull'attività o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale nonché sugli altri eventi oggetto di comunicazione (v. punto 2.3);
- simultaneamente al momento in cui gli Emittenti, i soggetti che li controllano o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunicano nel normale esercizio della loro attività informazioni privilegiate ad un terzo che non sia soggetto a obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale ovvero senza indugio se la

divulgazione non è avvenuta in maniera intenzionale;

- nel giorno in cui durante la fase di pre-apertura dei mercati o dopo la loro chiusura siano diffuse da soggetti non appartenenti al Gruppo notizie non di pubblico dominio qualificabili come privilegiate<sup>9</sup>;
- nel giorno in cui l'informazione privilegiata comunicata a Panariagroup da parte di terzi, a conclusione dell'iter di accertamento interno, può considerarsi formalmente recepita.

### **3. Rapporti tra Panariagroup e le società controllate**

L'Emittente è tenuto a informare il pubblico sugli eventi o il complesso di circostanze inerenti la gestione delle controllate idonei a influenzare l'andamento delle azioni di Panariagroup (es. accordi di joint-venture, acquisizioni e cessioni di rami aziendali e di partecipazioni rilevanti, etc.).

A tal fine le principali società di Panariagroup trasmettono tempestivamente alle strutture centrali di Panariagroup la bozza del comunicato stampa relativo all'operazione o all'evento (v. punto 5).

---

<sup>9</sup> Il principio n. 8 "Rumors" della Guida indica: "Quando, a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura, si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non comunicate al mercato e idonee a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari, gli emittenti o i soggetti che li controllano valutano l'opportunità di informare al più presto il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto ove necessario."

#### **4. Incontri con operatori del mercato<sup>10</sup>, interviste e dichiarazioni rese ai mass media**

Nel principio n. 5 "Incontri con operatori del mercato" della Guida è indicato: "1. Nel caso in cui gli Emittenti organizzino, o partecipino a, incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato essi informano in anticipo la Consob e la società di gestione del mercato su data, luogo, ora e principali argomenti dell'incontro, trasmettendo loro la documentazione messa a disposizione dei partecipanti al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri.

2. Gli Emittenti e la società di gestione del mercato rendono disponibile al pubblico la documentazione con mezzi idonei allo scopo.

3. Se gli incontri sono aperti indistintamente a tutti gli operatori del mercato, gli Emittenti prevedono anche la partecipazione all'incontro di esponenti dei mezzi di informazione specializzata.

4. L'Emittente che intenda comunicare informazione previsionale o altre informazioni rilevanti nell'ambito degli incontri con gli operatori del mercato, comunica preventivamente al mercato tali informazioni.

5. Quando, nell'ambito degli incontri di cui ai punti precedenti, siano comunicate involontariamente informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti, l'Emittente comunica tempestivamente al mercato tali informazioni."

Nel commento è inoltre indicato: "Non si è ritenuto opportuno estendere agli incontri individuali il regime di pubblicità previsto per gli altri tipi di incontri, al fine di non disincentivare una prassi fisiologica e utile al mercato stesso. Peraltro, è opportuno che gli Emittenti si astengano dal comunicare nel corso di tali incontri quelle informazioni per le quali sorga anche soltanto il dubbio circa la loro rilevanza (e dunque circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione al mercato)."

I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate e sono concordati preventivamente con il Presidente e Amministratore. I dipendenti di Panariagroup Spa non possono fornire informazioni a

---

<sup>10</sup> L'art. 12 "Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci" del Codice di autodisciplina dispone: "Il presidente e gli amministratori delegati, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la società, si adoperano attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti, nonché

*con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli. Essi provvedono alla identificazione di un responsabile e, se del caso, alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di questa funzione. "*

rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione delle funzioni competenti sopradette.

I dipendenti di Panariagroup Spa chiamati ad illustrare o fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di Panariagroup tramite, esemplificativamente la partecipazione a pubblici interventi, sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione da parte del Presidente o Amministratore Delegato circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di azione che si intendono seguire e a concordare i contenuti con gli stessi soggetti.

Le interviste e gli incontri con analisti e giornalisti sono effettuati dall'Amministratore Delegato di Panariagroup e dalle persone della struttura organizzativa di Panariagroup appositamente incaricate e sono organizzate in modo da garantire il rispetto dei requisiti contenuti nella normativa in materia di informazione societaria (v. punto 2).

Quando in occasione di interviste o di incontri vengono fornite, intenzionalmente o meno, informazioni privilegiate, si provvede alla loro immediata diffusione al pubblico mediante comunicato stampa (v. punto 5). Ciò non è necessario se le informazioni non sono rilevanti o riguardano informazioni privilegiate precedentemente diffuse idonee a consentire gli analisti di trarre adeguati elementi di giudizio sull'evento.

L'Investor Relator di Panariagroup Spa:

- comunica con congruo anticipo a Presidente e Amministratore Delegato la data e il luogo degli incontri allargati con analisti e investitori istituzionali, nonché gli argomenti che saranno trattati;
  
- invia la documentazione da mettere a disposizione dei partecipanti agli incontri a Presidente e Amministratore Delegato per l'autorizzazione al successivo invio alla Consob e alla Borsa Italiana "al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri", provvede altresì anche all'inserimento sul sito internet Panariagroup

Nel corso di offerte pubbliche di strumenti finanziari, l'informativa in qualunque modo e da chiunque resa è limitata alle notizie contenute nei prospetti informativi, nei documenti e nei comunicati già a disposizione del mercato.

La Consob al riguardo dispone: "A tutela della parità informativa tra i diversi operatori e fermi restando gli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, si raccomanda alle società Emittenti ed ai soggetti controllanti che organizzino o partecipino ad incontri con analisti finanziari o operatori del mercato:

- a) di comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
- b) di aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, di emettere, inviandone copia alla Consob ed alla società di gestione del mercato, un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati;
- c) di predisporre accorgimenti idonei a far sì che anche le proprie società controllate rispettino i principi sopra indicati.

Resta fermo che, ove nel corso dei suddetti incontri siano diffusi dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo, le società emittenti dovranno diffondere, relativamente a tali dati, un comunicato ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Emittenti."

## **5. Diffusione dei comunicati stampa**

In presenza del verificarsi di eventi o di un complesso di circostanze, sebbene non ancora formalizzati, che configurano una informazione privilegiata (v. punto 2.1), gli organi competenti di Panariagrop e delle società controllate (Presidente e Amministratore Delegato di Panariagroup e sue controllate), anche per le operazioni poste in essere dalle società del Gruppo, trasmettono la bozza del comunicato a Presidente, Amministratore Delegato e Investor Relator di Panariagroup con congruo anticipo rispetto alla prevista data di diffusione in modo da consentire le valutazioni di competenza in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione.

Ricevuto il testo, l'Investor Relator in possesso delle autorizzazioni di cui sopra invia il comunicato alla Consob e a Borsa Italiana avvalendosi del network information system (NIS).

Quando il comunicato è diffuso a borsa aperta, l'Investor Relator, decorsi almeno 15 minuti

dall'invio e in assenza di osservazioni della Consob e della Borsa Italiana, comunica al Presidente e Amministratore Delegato il momento della diffusione del comunicato. Se l'informativa può influenzare sensibilmente il prezzo delle azioni, è preferibile diffondere il comunicato a borsa chiusa; quando motivi di opportunità suggeriscono di diffondere l'informativa a borsa aperta, il testo del comunicato è inviato con congruo anticipo alla Consob dall'Investor Relator a ciò debitamente autorizzato (v. punto 2.5).

L'Investor Relator provvede all'inserimento dei comunicati emessi, nelle versioni in italiano e in inglese, sul sito internet di Panariagroup dove è mantenuto disponibile per almeno due anni.

L'informativa sulle date delle adunanze consiliari di Panariagroup programmate per l'approvazione delle situazioni contabili infrannuali, del bilancio, della distribuzione dei dividendi e degli acconti su dividendi e delle eventuali conference call relative, nonché la data dell'adunanza assembleare di approvazione del bilancio e quella di eventuali *roadshow* per l'illustrazione agli investitori istituzionali e agli analisti finanziari della Strategy Presentation e degli obiettivi aziendali stabiliti nel Piano Strategico è effettuata a cura del Presidente e Amministratore Delegato di Panariagroup entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di detti eventi; l'informativa è confermata mediante comunicato stampa relativo all'avvenuta convocazione di ciascuna riunione consiliare citata in prossimità delle date fissate.

Qualunque unità organizzativa facente capo a società del gruppo comunica all'Investor Relator le notizie diffuse sulla stampa o sugli altri mass media che possono avere influenza sull'andamento delle azioni al fine di valutazione congiunta dell'esigenza o dell'opportunità di diffondere un comunicato stampa.

## **6. Diffusione di informazioni mediante strumenti informatici multimediali (Internet, E-mail, CD Rom, Broadcasting); annunci pubblicitari**

I comunicati stampa sono inseriti nel sito internet dell'Emittente da parte dell'Investor Relator entro l'orario di apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione.

Nel principio n. 7 "Siti internet" della Guida è indicato: "1. Fermo il rispetto degli obblighi di diffusione delle informazioni rilevanti, gli emittenti predispongono un sito

Internet al fine di rendere disponibile al pubblico informazioni utili per compiere consapevoli scelte d'investimento. 2. In particolare, gli emittenti rendono disponibili in un'apposita sezione del proprio sito, preferibilmente anche in lingua inglese, lo statuto, il bilancio di esercizio e l'eventuale consolidato, la relazione semestrale, la relazione trimestrale, le informazioni comunicate al mercato nonché, al più tardi al termine degli incontri con operatori del mercato, la documentazione distribuita in occasione di tali incontri.".

Nel commento a detto principio è indicato: "Ad oggi, Internet non è strumento idoneo a garantire, di per sé, una diffusione sufficientemente omogenea delle nuove informazioni. Esso è, pertanto, un utile canale aggiuntivo, ma non sostitutivo di quelli tradizionali né ancora sufficiente a far ritenere adempiuti gli obblighi di comunicazione al mercato delle informazioni la cui divulgazione è imposta da disposizioni di legge, da regolamenti o dalle listing rules dei mercati borsistici.

La Consob ha raccomandato alcuni principi guida sull'utilizzo di Internet a fini di informazione, in particolare in tema di modalità di gestione e di aggiornamento dei siti. Si richiama qui l'attenzione sull'opportunità di:

- improntare anche l'utilizzo di questo canale di comunicazione al principio di correttezza, evitando il perseguimento di finalità meramente promozionali;
- curare la precisione, la completezza e l'aggiornamento del sito, con particolare riguardo ai suoi contenuti finanziari;
- diffondere nel più breve tempo possibile ogni eventuale errata corrige;
- organizzare i contenuti del sito in modo coerente e semplice, privilegiando l'aspetto della fruibilità e della facilità di accesso da parte dell'utente, prevedendo in particolare l'indicazione della data e dell'ora degli aggiornamenti su tutte le pagine web e non ove necessario nonché in caso di siti particolarmente complessi, una mappa del sito, un motore di ricerca, ecc.;
- citare la fonte dell'informazione e indicare anche l'ora della rilevazione nel caso di dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati;
- seguire il principio di continuità, salvo giustificato motivo. L'inserimento in modo puramente episodico (non sistematico) di determinati documenti e informazioni renderebbe di fatto scarsamente utile lo strumento;
- assicurare la corrispondenza di eventuali traduzioni con la versione in italiano;
- pubblicare i rendiconti obbligatori.

Le informazioni da diffondere mediante strumenti multimediali o campagne pubblicitarie di supporto a procedimenti di quotazione e di offerte pubbliche di acquisto e di vendita di Strumenti Finanziari sono trasmesse all' Investor Relator per il preventivo invio alla Consob.

## **7. Ritardo e opposizione alla diffusione di notizie**

Qualora si sia verificato un complesso di circostanze o un evento rilevanti, al fine di non pregiudicare gli interessi dell'Emittente, il Presidente o l'Amministratore Delegato di Panariagroup possono ritardare la diffusione di informazioni privilegiate, "sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza" e darne senza indugio notizia alla Consob indicando le motivazioni e le circostanze del ritardo.

Sarà comunque assicurata la riservatezza delle informazioni per le quali è avanzata la richiesta di ritardarne la diffusione, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'Emittente (*ndr, consultare al riguardo la procedura relativa alla "Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di Panariagroup"*);
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni (*ndr, consultare al riguardo la procedura relativa alla "Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in Panariagroup"*);
- c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

La Consob, avuta notizia del ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, può richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati.

## 8. Poteri della Consob e sanzioni

La vigilanza sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico è esercitata dalla Consob alla quale sono attribuiti i seguenti poteri (art. 115 del T.U.F.):

- a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;
- b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);
- c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia;
- d) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-*octies* del T.U.F..

I poteri indicati alle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che possiedono una partecipazione superiore al 2% in un Emittente o che partecipano a un patto parasociale avente a oggetto l'esercizio del diritto di voto in un Emittente e nelle società che lo controllano.

La Consob può altresì chiedere alle società o agli enti che hanno partecipazioni dirette o indirette in un Emittente l'indicazione nominativa dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiduciari.

In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative all'informativa al mercato "nei confronti di società, enti o associazioni - *Omissis* - è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. - *Omissis* - Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima." (art. 193, comma 1 del T.U.F.).

Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del T.U.F.) e amministrativa (artt. 187-bis-187-quater del T.U.F.) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 187-*quinquies* del T.U.F. e 25-*sexies* del D. Lgs.

231/01).

## **9. Disposizioni finali**

Il Presidente e Amministratore Delegato di Panariagroup avvalendosi dell' Investor Relator, assicura l'omogeneità dei comportamenti e il coordinamento dei flussi informativi nell'ambito del Gruppo. L'Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative di Panariagroup.

Fiorano Modenese, 25/3/2011.

Panariagroup S.p.A.

**L'Amministratore Delegato**  
*Giuliano Pini*